



Decreto n° 0245 / Pres.

Trieste, 24 novembre 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, IN FAVORE DEI GESTORI DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE E PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA, AI SENSI DELLARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 27 (NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE E PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 363/2003), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 NOVEMBRE 2007, N. 376.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 24/11/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 20/11/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 20/11/2015

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve in attuazione della legge 363/2003);

Preso atto che ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il proprio decreto 20 novembre 2007, n. 0376/Pres., recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003)" e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che in data 24 dicembre 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, n. 352, il nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") da applicarsi a partire dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);

Ritenuto quindi necessario apportare talune modifiche al succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 0376/Pres./2007, che consistono nell'adeguamento alle nuove disposizioni, apportate dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini della concessione dei finanziamenti in argomento e della loro cumulabilità, con altri contributi concessi a norma di altri regolamenti "de minimis";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2015, n. 2080;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -